



Via S. Quirino, 37 – 39100 Bolzano
Tel. 0471 -28.80.85 – 28.14.97

Quireinerstrasse 37 – 39100 Bozen
Fax 0471 – 28.31.68

Cod. Fisc. – Steuernr. 80005800216

E-mail: iiss.demedici@scuola.alto-adige.it

PEC: IS.DeMedici.Bolzano@pec.prov.bz.it

Website: iiss-demedici.bz.it

DELIBERAZIONE del Consiglio di Istituto

Nr. 04 del 04/02/2026

Accordo tra la Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige e l'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia Romagna per la conservazione dei documenti informatici della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige.

Nell'anno duemilaventisei, addì quattro del mese di febbraio alle ore 17:30 presso la Scuola secondaria di II grado "Claudia de' Medici" di Bolzano, convocato dalla Presidente del Consiglio d'Istituto con avvisi regolarmente recapitati ai componenti, si è riunito il Consiglio di Istituto con l'intervento dei signori:

		presente	assente
1	ANESIN CHIARA Rapp. genitori - presidente	x	
2	BUONAROTA ANGELO (5F) Rapp. alunni	x	
3	RUSTEMI JASEMIN (2F) Rapp. alunni		x
4	XHIKA DANIELA (3F) Rapp. alunni		x
5	FATTORETTO MARIA LAURA Docente ind. commerciale e sociosanitario serale Rapp. docenti	x	
6	FIGLIUOLO GRAZIANA Docente sostegno Rapp. docenti	x	
7	GRASSICCIA RITA Docente indirizzi SMM e SSAS Rapp. docenti	x	
8	LOFFREDO IVANO Docente indirizzi SMM e SSAS Rapp. docenti	x	
9	LUTEROTTI KATJA Docente L2 – corso serale Rapp. docenti	x	
10	PIGNATELLO MARIA Docente indirizzi SMM e SSAS Rapp. docenti	x	
11	SILVIA FRANCO Dirigente scolastica	x	
12	LUCIA COLTRI Segretaria scolastica	x	

Presiede la seduta la sig.ra Chiara Anesin,

funge da segretaria la sig. ra Lucia Coltri.

Constatato legale il numero degli intervenuti, la Presidente invita il Consiglio d'Istituto a discutere e deliberare in merito all'oggetto, come dal punto previsto all'ordine del giorno.

Premesso che:

- l'art. 43, comma 3 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (*"Codice dell'amministrazione digitale"* – CAD) prescrive la conservazione con modalità digitali dei documenti informatici,
- il DPCM 3 dicembre 2013, Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, fissa le regole per l'implementazione del sistema di conservazione dei documenti informatici e per il successivo svolgimento del processo di conservazione digitale. All'articolo 5, comma 2, il medesimo decreto prevede che la conservazione possa essere svolta *"all'interno della struttura organizzativa del soggetto produttore dei documenti informatici da conservare"* oppure *"affidandola, in modo totale o parziale, ad altri soggetti, pubblici o privati che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche, anche accreditati come conservatori presso l'Agenzia per l'Italia digitale"*,
- la Provincia autonoma di Bolzano ha approvato, con deliberazione della Giunta provinciale del 24 ottobre 2025 n. 847, la stipula del nuovo accordo di collaborazione con l'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali (IBACN) della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2025-2030, con la finalità precipua di affidare la conservazione dei propri documenti informatici al Polo Archivistico Regionale dell'Emilia Romagna (ParER), soggetto accreditato come conservatore presso l'Agenzia per l'Italia digitale,
- al citato accordo possono aderire tutti gli enti pubblici della Provincia autonoma di Bolzano, in qualità di "enti produttori",
- Informatica Alto Adige SpA in qualità di società *in-house* della Provincia autonoma di Bolzano si occupa della gestione di tutti i progetti di conservazione digitale che verranno attuati dagli enti sul territorio provinciale,

ritenuto che:

- l'adesione all'accordo sopra richiamato permette la gestione efficiente e giuridicamente corretta del processo di conservazione digitale,
- il Servizio del Polo Archivistico Regionale dell'Emilia-Romagna (ParER) fornisca particolari garanzie di affidabilità anche nel lungo periodo in quanto ente pubblico non soggetto a vicende di mercato,
- il processo di conservazione possa essere svolto attraverso la Provincia autonoma di Bolzano e ParER,
- un ente pubblico può svolgere le proprie funzioni di interesse generale con mezzi propri ed anche in collaborazione con altre pubbliche amministrazioni senza essere obbligato a rivolgersi a soggetti esterni,
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*, il cui art. 15 stabilisce espressamente che, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14 le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune,
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 7 del 21 ottobre 2010 su *"Questioni interpretative concernenti la disciplina dell'art. 34 del d.lgs. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici"*, conformemente a quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti,
- i presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento convenzionale siano individuati nei seguenti termini:
 - l'accordo regola la realizzazione dell'interesse pubblico di conservazione digitale dei documenti, regolato per tutti gli enti pubblici dal Codice dell'Amministrazione Digitale

(D.Lgs. 82/2005) e dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., recante il "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*",

- i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo si configurano solo come ristoro delle spese sostenute,
- l'accordo prevede una reale divisione di compiti e responsabilità,
- l'adesione al presente accordo costituisca per l'amministrazione un vantaggio in termini di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, in quanto il servizio condiviso e congiunto tra Pubbliche Amministrazioni realizza un'economia di scala in grado di ridurre i costi e un utilizzo razionale e condiviso delle risorse.

Tutto ciò premesso,

**il Consiglio di Istituto a voti unanimi, legalmente e palesemente espressi
delibera**

1. di prendere atto dell'*"Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990 per lo svolgimento di attività di interesse comune per la conservazione dei documenti informatici"* che la Provincia autonoma di Bolzano ha stipulato con l'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali (IBACN) della Regione Emilia-Romagna che prevede la possibilità di adesione da parte degli enti del territorio provinciale e che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale,
 - di aderire, secondo le previsioni dell'accordo stesso, al servizio di conservazione dei documenti informatici (conservazione digitale) e di accettarne integralmente le disposizioni,
 - di autorizzare il legale rappresentante *pro tempore* dell'I.I.S.S. "Claudia de' Medici" di Bolzano nella persona della Dirigente scolastica dottoressa Silvia Franco alla sottoscrizione dell'atto di adesione all'accordo,
 - di dare atto che la presente non comporta impegno di spesa. Eventuali costi successivi saranno impegnati con diverso e separato atto.

La segretaria
del Consiglio d'Istituto
Lucia Coltri

La Presidente
del Consiglio d'Istituto
Chiara Anesin

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI